

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 27 ottobre 2000, prot. n. 11546 (11420/2000).

Comune di D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 articolo 7 e decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 62. Ineleggibilità del sindaco di un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti alla carica di deputato. Applicabilità nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Conseguenze delle dimissioni del sindaco. Normativa applicabile.

Con la nota sopra indicata, il Comune di ha chiesto allo scrivente Servizio un parere in merito all'applicabilità nella Regione Friuli-Venezia Giulia degli articoli 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relativi alle cause di ineleggibilità alla carica di deputato per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, nonché alla normativa vigente sempre in questa Regione nel caso di dimissioni del sindaco.

In particolare, per quanto riguarda la prima questione, si ritiene che le disposizioni in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di deputato trovino certamente applicazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, non avendo questa nessuna potestà legislativa in merito.

Pertanto, si applicano sia l'articolo 7 del DPR 361/1957, che sancisce l'ineleggibilità per i sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e con l'obbligo di far venire meno la causa almeno 180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, nonché l'articolo 62 del nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che prevede comunque la decadenza dalla carica di sindaco a seguito dell'accettazione della candidatura.

Circa la seconda questione, ovvero le conseguenze (anche indipendentemente dalla fattispecie in argomento) delle dimissioni del sindaco sull'attività del comune e dei relativi organi di governo, la materia rientra nella potestà legislativa ed amministrativa della Regione, in forza dell'articolo 4, primo comma, lettera 1-bis) dello statuto di autonomia (come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2), nonché degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

In proposito, come è noto, la Regione ha provveduto a disciplinare - con l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 - le competenze degli organi regionali nei casi di scioglimento o sospensione dei consigli comunali, individuando pure le fattispecie per le quali è previsto l'intervento regionale, attraverso una norma di rinvio (articolo 23, comma 1) alla legislazione statale. Detto rinvio è un rinvio "fisso" o "statico" alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

Pertanto, nella nostra Regione, in caso di dimissioni del sindaco, le disposizioni degli articoli 53 e 141 del decreto legislativo 267/2000 (ovvero del nuovo testo unico), che ripropongono gli articoli 37-bis e 39 della legge 142/1990 come modificati dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120, non trovano applicazione, rimanendo in vigore la disciplina precedente. Ne consegue che, anche in caso di dimissioni del sindaco, oltre che di suo impedimento permanente, la giunta decade e si procede allo scioglimento anticipato del consiglio, ma non interviene il commissariamento del Comune, cosicché le funzioni del sindaco, sino alle elezioni, sono esercitate dal vicesindaco.

Il presente orientamento interpretativo non solo è stato già espresso dallo scrivente Servizio in ordine ad un precedente caso, ma risulta concretamente seguito dagli stessi organi regionali competenti all'adozione dei relativi provvedimenti di controllo sugli organi degli enti locali nella fattispecie riguardante il Comune di Infatti, con decreto del Presidente della Giunta regionale del 23 febbraio 2000, n. 050/Pres. si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di detto Comune, senza nominare un commissario, proprio in considerazione del già ricordato rinvio "fisso" operato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 23/1997.

Infine, per quanto concerne la terza questione, cioè le modalità e la forma di presentazione delle dimissioni per eliminare la causa di ineleggibilità alla carica di deputato, l'ambito è disciplinato dal terzo comma dell'articolo 7 del DPR 361/1957.